

## LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

### URUGUAY

#### Legge 10 settembre 1923 concernente l'incoraggiamento agricolo e la colonizzazione.

##### Art. 1.

Il Potere Esecutivo è autorizzato ad emettere un prestito che si chiamerà dell'*Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione*, per l'ammontare di tre milioni di *pesi* nominali, al sei per cento di interessi e uno per cento di ammortizzamento cumulativo e con aumento, essendo i titoli al disotto della pari, e con sorteggio in caso contrario. Il Potere Esecutivo potrà emettere uno o più buoni fino a quando si stamperanno i titoli corrispondenti.

La Sezione incoraggiamento agricolo ha la facoltà di vendere o garantire con cauzione una parte o la totalità dei debiti o dei buoni al Banco della Repubblica, il quale è debitamente autorizzato a tale effetto, e agli altri Istituti di Credito.

Una volta emesso questo debito, si ritirerà dalla circolazione il prestito di colonizzazione attualmente garantito con cauzione nel Banco della Repubblica.

Lo Stato si riserva il diritto di accrescere il capitale della Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione con due milioni in aumento del debito menzionato che potranno versarsi dopo due anni seguenti la promulgazione della presente legge.

Il tipo di collocazione non potrà essere inferiore in più di due punti alla quotizzazione del debito per Opere Pubbliche e Conversione del 1918, e, ragguagliato alla media che si è verificata nel mese precedente a quello nel quale la vendita si deve effettuare.

##### Art. 2.

Col capitale di cui all'articolo precedente, si istituisce la Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione del Banco Ipotecario dell'Uruguay, di cui il funzionamento avrà intiera indipendenza economica e finanziaria dalle altre operazioni del suddetto

Banco. Degli utili netti che annualmente produrrà questa Sezione si verserà alla Tesoreria Generale l'importo corrispondente al servizio dei debiti emessi in conformità al precedente articolo.

Se non si verificheranno gli utili previsti, il saldo sarà imputato alle Rendite generali.

Il Direttorio procurerà che gli utili nelle vendite delle terre non superino il tre per cento, al netto di tutte le spese, interessi e contributi del debito che si emette.

### Art. 3.

Le operazioni della Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione del Banco Ipotecario dell'Uruguay saranno le seguenti:

1° Acquisto di terre per venderle frazionate allo scopo di industrie agrarie di concerto con le disposizioni della legge del 20 giugno 1921.

I compratori verseranno in effettivo un minimo del quindici per cento. Per il saldo il Banco farà prestiti ipotecari in cedole, nei limiti stabiliti dalla legge del 20 giugno 1921. Se questi prestiti non saranno sufficienti a coprire il saldo suddetto, inclusa la perdita nella vendita delle cedole, la Sezione Incoraggiamento agricolo lo completerà con un prestito in effettivo fino a trent'anni ed a suo carico.

In queste operazioni il guadagno della Sezione Incoraggiamento agricolo non potrà essere inferiore all'uno per cento.

2° Facilitare l'acquisto di piccole frazioni destinate all'agricoltura concedendo prestiti con le limitazioni e le franchigie di cui il paragrafo precedente.

3° Effettuare, quando sarà considerato conveniente, operazioni di pegni agrari, con gli acquirenti di case di campagna, utilizzando il Registro del Ministero dell'Industria.

4° Frazionare e vendere a contanti od a rate le proprietà atte per l'agricoltura già acquistate o che il Banco acquisterà con ipoteca secondo il Direttorio considera conveniente.

Questa disposizione è applicabile a tutte le proprietà che acquisterà la Sezione Incoraggiamento agricolo.

5° Le operazioni effettuate dalla Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione del Banco Ipotecario dell'Uruguay debbono coprire il capitale, gli interessi e le spese di detta Sezione, destinandosi gli utili che potranno prodursi, a formare un fondo di riserva.

6° I contratti di compra-vendita ed ipoteca saranno firmati dal Presidente e dal Gerente del Banco Ipotecario dell'Uruguay in rappresentanza della Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione.

## Art. 4.

Il Direttorio del Banco Ipotecario dell'Uruguay dirigerà le operazioni della Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione con la stessa autonomia di cui è investito per le funzioni ordinarie proprie che verrà integrata per l'applicazione di questa legge e in carattere onorario con l'Ispettore del Commercio e Agricoltura e l'Ispettore delle Colonie.

## Art. 5.

Le proprietà vendute conformemente alla presente legge copriranno di preferenza il capitale ed il servizio dei titoli ipotecari.

In questi prestiti, il Banco non potrà percepire per spese di amministrazione più del mezzo per cento.

## Art. 6.

Il due per cento del debito contratto, che si autorizza resterà a disposizione del Ministero dell'Industria per essere destinato ad operazioni d'incoraggiamento agricolo e per assicurare ai produttori beneficiati da questa legge il migliore risultato dei propri prodotti.

## Art. 7.

Tutti gli incarichi attribuiti alla Commissione esecutiva di Colonizzazione per le leggi di Colonizzazione e Incoraggiamento Agricolo passano al Banco Ipotecario dell'Uruguay. La Commissione esecutrice di Colonizzazione rimetterà a quella Direzione i fondi e tutto quanto riguarda le operazioni da essa compiute.

## Art. 8.

La Direzione del Banco Ipotecario dell'Uruguay, per gli scopi di questa legge, potrà sentire il parere di tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione.

## Art. 9.

Tutti gli atti che saranno necessari nelle operazioni che si compiono con intervento della Sezione Incoraggiamento agricolo e Colonizzazione saranno compiuti gratuitamente dai funzionari del Banco Ipotecario ed esonerate da ogni imposta e diritto notarile.

## Art. 10.

S'intende derogato all'art. 1 della legge di Colonizzazione del 20 gennaio 1923, par. 2 all'art. 13 e art. 18 della Legge di Incoraggiamento Agricolo del 20 giugno 1921 e alle altre disposizioni contrarie alla presente legge.